



Servizio Atti normativi,
Affari istituzionali e Partecipate

Decreto Rep. 3786/2014 Prot. n. 216811
Anno 2014 Tit. I Cl. 3 Fasc. 15

OGGETTO *"Regolamento per il riconoscimento di compensi professionali al personale di categoria EP – art. 71, comma 3, CCNL 2006/2009 – per l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università degli Studi di Padova, per la quale è richiesta l'iscrizione negli elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni"* - emanazione

IL RETTORE

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Vista la delibera Rep. n. 524/2014, in data 19 dicembre 2014, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il testo del *"Regolamento per il riconoscimento di compensi professionali al personale di categoria EP – art. 71, comma 3, CCNL 2006/2009 – per l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università degli Studi di Padova, per la quale è richiesta l'iscrizione negli elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni"*

DECRETA

- art. 1. di emanare il *"Regolamento per il riconoscimento di compensi professionali al personale di categoria EP – art. 71, comma 3, CCNL 2006/2009 – per l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università degli Studi di Padova, per la quale è richiesta l'iscrizione negli elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni"*, il cui testo fa parte integrante del presente Decreto, così come approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 524 in data 19 dicembre 2014;
- art. 2. di stabilire che il Regolamento di cui all'art. 1 entri in vigore alla data del presente Decreto;
- art. 3. di incaricare il Servizio Atti normativi, Affari istituzionali e Partecipate e il Servizio Carriere Personale Tecnico Amministrativo dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 23/12/2014

Il Rettore
Prof. Giuseppe Zaccaria

Il Pro-Rettore Vicario
Prof. Francesco Gnesotto

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI AL PERSONALE DI CATEGORIA EP – art. 71, comma 3, CCNL 2006/2009 - PER L'ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA, PER LA QUALE E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI SPECIALI ANNESSI AGLI ALBI DEGLI AVVOCATI PATROCINANTI LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

**Art. 1
Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali, secondo quanto disposto dal CCNL di comparto vigente in materia, agli Avvocati dipendenti che svolgano attività professionale, nell'esclusivo interesse dell'Università degli Studi di Padova, ogni qualvolta assumano la rappresentanza processuale dell'Amministrazione universitaria.

**Art. 2
Normativa**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione della disciplina professionale vigente, dell'art. 3 del R.D. L. 27.11.1933, N. 1578, convertito nella Legge 22.01.1934 n. 36, dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, della legge 7 novembre 1957, n. 1051, dell'art. 71, comma 3, del C.C.N.L. del Comparto Università 16.10.2008 nonché del D.M. n. 55 del 10.03.2014 e del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014.

**Art. 3
Rappresentanza processuale e difesa in giudizio**

1. Il mandato processuale è conferito dagli organi universitari dotati di rappresentanza processuale ai sensi del vigente Statuto di Ateneo.
2. Nelle procedure per la difesa in giudizio dell'Ateneo, tanto in qualità di attore che in qualità di convenuto, al fine di predisporre l'attività defensionale, le strutture interessate dovranno fornire agli Avvocati del Servizio Legale una relazione illustrativa dei fatti alla base degli atti impugnati o da tutelare in giudizio.

**Art. 4
Ulteriori attività**

1. Oltre all'attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università, gli Avvocati interni svolgono attività di consulenza legale a favore delle strutture dell'Amministrazione centrale e dell'Ateneo. Su espressa richiesta del Rettore o del Direttore Generale, gli Avvocati del Servizio Legale provvederanno a rendere tale attività consulenziale sotto forma di parere scritto

Art. 5
Competenze ed onorari

1. Nei giudizi da essi patrocinati, agli Avvocati del Servizio Legale spettano gli onorari e le competenze professionali quando tali giudizi siano definiti con esito positivo per effetto di sentenza, ordinanza, decreto, lodo, verbale di conciliazione, rinuncia o transazione.

2. Con riguardo all'esito positivo, a titolo esemplificativo, si indicano le seguenti ipotesi:

- a) sentenze nelle quali la controparte sia soccombente;
- b) sentenze nelle quali la controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
- c) sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità della domanda della controparte o il suo difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe;
- d) sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria;
- e) sentenze non rientranti nelle ipotesi sopra citate che lasciano comunque intatto il provvedimento impugnato dalla controparte.

Alle sentenze favorevoli sono equiparati:

- a) i provvedimenti del giudice ordinario o amministrativo che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in accoglimento delle richieste dell'Ente;
- b) i decreti ingiuntivi non opposti;
- c) i lodi arbitrali e le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese della controparte, ossia quando l'importo da corrispondere alla controparte sia pari alla metà della domanda o inferiore.

3. In caso di onorari e competenze professionali liquidate con apposito provvedimento, il compenso è percepito nella misura determinata dal giudice o dall'arbitro.

4. I compensi professionali spettanti agli Avvocati nei casi di sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese giudiziali tra le parti sono determinati con i parametri normativi di cui all'art. 13, co. 6, della legge 31.12.2012, n. 247 (allo stato, D.M. n. 55 del 10.03.2014) e corrisposti ridotti di una quota complessiva del 50%.

5. Quando si tratti di compensazione parziale, oltre la quota degli onorari riscossi nei confronti del soccombente, l'Amministrazione corrisponderà la metà della quota di onorari e competenze sulle quali è avvenuta la compensazione.

6. Nei giudizi di cui ai precedenti commi 4 e 5, nonché in tutte le ipotesi di soluzione transattiva, giudiziale e stragiudiziale, della controversia, in assenza di specifica previsione in ordine alle competenze legali, l'Avvocato patrocinatore produce all'Amministrazione universitaria apposito prospetto di liquidazione delle competenze ed onorari in conformità ai criteri di cui al precedente comma 4.

7. Gli onorari e le competenze professionali di cui al presente articolo vengono ripartiti tra gli Avvocati del Servizio Legale, secondo i criteri definiti nel successivo articolo 6.

8. I compensi percepiti sulla base del presente regolamento non possono superare il trattamento economico complessivo.

Art. 6
Modalità di ripartizione

1. Tutte le somme di cui all'articolo precedente vengono corrisposte agli avvocati ai quali sia stato conferito il mandato difensivo, secondo la ripartizione definita dal Direttore Generale sentito l'Avvocato interessato.

Parte di tali compensi può essere corrisposta agli altri Avvocati che abbiano svolto in modo documentato attività specifica istruttoria o di sostituzione in udienza.

Le somme finalizzate alla retribuzione dei compensi agli Avvocati interni devono essere considerate comprensive degli oneri riflessi a carico dell'Università oltre ad IRAP.

2. Con riferimento alle sentenze ed ai provvedimenti ad esse equiparati depositati successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2014, nelle more di definizione dei criteri di riparto delle somme da parte dai Contratti Collettivi, le somme di cui all'articolo precedente vengono assegnate tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) il puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possono conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;
- b) la cura dell'attività d'udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili.

3. Nel caso in cui le competenze e gli onorari percepiti da ogni avvocato siano pari o superiori all'indennità di posizione attribuita, l'indennità di risultato non verrà corrisposta.

Art. 7

Norme finali e transitorie

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa professionale in materia e all'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in quanto compatibili.

2. Le disposizioni del presente regolamento rimarranno soggette agli eventuali aggiornamenti dettati dall'emanazione, in materia, di future disposizioni normative e contrattuali.

3. Il presente Regolamento ha efficacia immediata e si estende a tutte le controversie già concluse, fatti salvi i termini di prescrizione.

4. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione.